STATUTO

ABATE ZANETTI SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE CALLE G. BRIATI 8/B
Numero REA: VE - 200911
Codice fiscale: 02166780276
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2016 - Statuto completo 2

ALLEGATO "A" AL N.17179 DI RACC.

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE

La società è denominata:

"ABATE ZANETTI S.R.L."

ARTICOLO 2 – SEDE

La società ha sede nel Comune di **Venezia.**

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere l'istituzione di sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 – DURATA

La società ha durata fino al **31** (trentuno) **dicembre 2050** (duemilacinquanta) e può essere prorogata con decisione dei soci da assumere con metodo assembleare, di cui infra.

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

Le attività costituenti l'oggetto sociale sono le seguenti:

- l'esercizio e la gestione di scuole private per corsi di qualsiasi tipo che abbiano o meno il riconoscimento dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali, per qualsiasi genere di scuola, anche professionale e di specializzazione, e per tutti i gradi di insegnamento, incluso quello universitario;
- la promozione e la gestione di corsi di alta formazione, addestramento e riqualificazione professionale;
- l'organizzazione e la gestione della formazione professionale a favore del personale occupato disoccupato ed inoccupato, anche a nome e per conto di Imprese, Enti pubblici o privati, organizzazioni in genere, nonché l'attività di ricerca relativa a tematiche inerenti qualsiasi ambito disciplinare. A tal fine la società potrà organizzare e gestire corsi di addestramento e di aggiornamento professionale, attività didattiche di specializzazione, organizzare convegni, congressi, seminari di studio;
- la ricerca applicata e la sperimentazione tecnologica ed artistica relative alla lavorazione del vetro, l'acquisizione e la diffusione di conoscenze imprenditoriali e gestionali comunque connesse alle attività di settore;
- la produzione e la cessione degli oggetti prodotti, sia dagli allievi che dagli insegnanti, nelle fornaci e nei laboratori in uso alla scuola;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, promozionali ed editoriali, anche mediante

strumenti audio/televisivi/telematici, inerenti le arti in genere e i diversi settori dell'artigianato.
Le attività di cui sopra potranno essere svolte attraverso i diversi mezzi di telecomunicazione, anche offerti dal mercato multimediale, rete internet, reti intranet ed extranet, reti video e satellitari, e quelli non ancora disponibili alla stesura del presente Statuto.
La società, inoltre, potrà compiere tutte le attività necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e così, tra l'altro, in via esemplificativa:
- effettuare operazioni commerciali e industriali, bancarie, fidejussorie e cambiarie, ipotecarie, mobiliari e immobiliari;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi esclusivamente se il soggetto garantito faccia parte del gruppo di appartenenza del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, anche agevolato, con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, entro i limiti consentiti dall'art. 2361 C.C., interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società od enti con oggetto similare, affine o complementare al proprio, e in genere compiere qualunque altra attività comunque connessa, dipendente ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale, con la precisazione che non assuma carattere prevalente rispetto all'oggetto sociale e con esclusione di quelle attività per legge riservate a particolari imprese o incompatibili col tipo sociale adottato.
L’attività finanziaria sarà svolta in forma non prevalente e, comunque, solo in via strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, non sarà rivolta al pubblico e avverrà nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
La società potrà inoltre avvalersi di tutte le contribuzioni e/o agevolazioni fiscali previste dalle leggi emanate ed emanande sia regionali, che nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
E' riservata ai soci la facoltà di indicare un domicilio di posta elettronica certificata.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di **EURO 22.205,00** (ventiduemila duecento cinque virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
Per ogni ipotesi di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti si applica l'art. 2481 bis c.c., fermo restando che i soci hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione di quote non optate da altri soci con le modalità stabilite nella decisione di aumento.
Solo nelle ipotesi di non esercizio del diritto di opzione e di prelazione l'Organo Amministrativo può eseguire il collocamento presso terzi, a meno che la decisione di aumento di capitale non lo escluda; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 (dodici) del presente Statuto.
Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura, crediti e qualunque altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
La deliberazione di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.
In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione sulla situazione patrimoniale e delle osservazioni

di cui all'art. 2482 bis, comma 2, c.c., potendo le stesse essere esibite ai soci per la prima volta direttamente in Assemblea.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale. Ove non sia esplicitamente previsto, i finanziamenti si considerano infruttiferi di interessi.
I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale sociale o copertura perdite a favore della società, eventualmente anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione o al capitale sociale. Per il rimborso del finanziamento dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

ARTICOLO 10 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI SOCI

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione nell'investimento.
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.
E' consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti potranno essere modificati soltanto con il consenso di tutti i soci.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO TRA VIVI DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE. PRELAZIONE

Le quote di partecipazione e/o i diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione, secondo le modalità di seguito precisate.
Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:
- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono compresi tutti i negozi di alienazione, a titolo oneroso e gratuito, nella più ampia accezione del termine, della piena proprietà, usufrutto o nuda proprietà della quota di partecipazione o dei diritti in forza dei quali si consegua il risultato del mutamento di titolarità di detta quota o di detti diritti. E quindi, a titolo meramente esemplificativo, sono ricompresi anche i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di costituzione di pegno o usufrutto;
- la clausola contenuta in questo articolo intende tutelare

gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.
Il socio che intende vendere o comunque trasferire, come meglio sopra precisato, in tutto o in parte la propria quota di partecipazione e/o i diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale a lui spettanti, dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno dei soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, ove previsto, e le condizioni della cessione.
In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società su istanza della parte più diligente.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota di partecipazione e/o dei diritti di sottoscrizione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:
- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’offerta di prelazione;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota di partecipazione e/o dei diritti offerti, a pena di decadenza.
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota di partecipazione e/o i diritti di sottoscrizione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio, purché le prelazioni coprano l’intera quota offerta.
In caso di rinunzia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
Nell'ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la quota di partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la quota di partecipazione e/o i

diritti all'acquirente indicato nell'offerta, al prezzo e alle condizioni originariamente comunicati, entro il termine massimo di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la rinuncia o è spirato il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.
Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
Nell'ipotesi di trasferimento della quota di partecipazione e/o dei diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società e l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.
La cessione è possibile senza l'osservanza delle formalità di cui al presente articolo qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.
Nel caso di quote intestate a società fiduciarie, è escluso il diritto di prelazione per i trasferimenti dalla società fiduciaria al mandante originario.
Per la costituzione di diritti reali o di garanzia su partecipazioni sociali (compresi usufrutto e pegno) con efficacia verso la società, è richiesto il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del c.c..
Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art. 2352 del c.c..

ARTICOLO 12 – RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo Statuto.

La volontà del socio di esercitare il diritto di recesso, nei

casi come sopra previsti, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti inderogabilmente dalla legge.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta comunicazione al Registro delle Imprese.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale ai sensi del successivo art. 14.

ARTICOLO 13 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

Fermo quanto previsto dall'art. 2466 c.c., il socio può essere escluso dalla società solo qualora venga dichiarato fallito, sottoposto ad altra procedura concorsuale, interdetto o inabilitato. Il socio escluso può proporre opposizione avanti il Tribunale competente per territorio.
Il rimborso della partecipazione del socio escluso avverrà secondo quanto in seguito indicato, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale.
In ogni caso, nel momento in cui la decisione di esclusione diverrà efficace, il socio escluso decade immediatamente dalla carica di Amministratore.

ARTICOLO 14 – LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi di cui sopra, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Tale patrimonio è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento della dichiarazione di recesso o alla data di efficacia della sua esclusione, in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della

determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso o di esclusione.
Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente o dell'escluso. Qualora l'acquisto da parte dei soci o del terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale (in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.); in caso di esclusione e negli altri casi in cui tale riduzione, per legge, non fosse possibile, la società si scioglie.
Se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo di legge, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in Assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 15 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
Hanno diritto di voto i soci che alla data dell'assemblea risultino tali sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino tale qualifica esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni.
Fatta eccezione per i casi per cui la legge prevede le deliberazioni con il metodo assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o

sulla base del consenso espresso per iscritto, comunicato alla società anche a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso, mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. In tale ipotesi la decisione si perfeziona validamente quando tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale abbiano espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo sostanzialmente identico. Il consenso prestato ai fini dell'approvazione della decisione ha una validità di 60 (sessanta) giorni e non può essere revocato; in ogni caso nei confronti della società alla scadenza dei 60 (sessanta) giorni perde ogni validità.

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE E LUOGO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dev'essere convocata con avviso spedito ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e che comunque assicuri la certezza della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, fatto pervenire ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. Anche in seconda o ulteriore convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli

atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.
Le Assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato Italiano.
Le Assemblee si possono svolgere anche in più luoghi per il mezzo di audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea o da altro socio o da terzi, mediante delega scritta. La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società.
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con indicazioni di eventuali facoltà e limiti di subdelega. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea mediante persona designata con delega scritta.

ARTICOLO 18 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La Presidenza dell'Assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, alla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 19 - QUORUM ASSEMBLEARI COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano **almeno il 51%** (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano **almeno il 51%** (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Sono fatti salvi gli altri casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano diversi quorum costitutivi e/o deliberativi.

L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non sia escluso il diritto di intervento all’Assemblea, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 20 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto nelle forme e con le modalità previste dalla legge e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti

la modifica dello Statuto, così come in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, deve essere redatto da un Notaio.
Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 21 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
A) da un Amministratore Unico;
B) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di **due** a un massimo di **tredici**, che verrà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina;
C) da **due** a **tredici** amministratori con poteri di amministrazione conferiti in via disgiuntiva o congiuntiva tra loro.
Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, questi possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c..
In materia di divieto di concorrenza si applica il disposto di cui all'art. 2390 c.c..

ARTICOLO 22 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica, secondo quanto stabilito dalla decisione dei soci all'atto della nomina, a tempo indeterminato fino a dimissioni o a revoca, ovvero a tempo determinato. In tale ultimo caso scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
E' ammessa la rieleggibilità.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne

fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

ARTICOLO 24 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, c.c., e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, nel quale vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Tuttavia, in caso di Consiglio composto di soli due membri, in ipotesi di disaccordo tra gli stessi sull'attività gestoria s'intenderà decaduto l'intero organo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Fuori dai casi previsti dal primo comma del presente articolo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di

formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 15 (quindici) del presente Statuto, con le seguenti precisazioni:
- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 25 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELEGHE

L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle materie che la legge o il presente Statuto riservano espressamente alla competenza dei soci o per le quali sia prevista, dalla legge o dal presente Statuto, la preventiva autorizzazione dei soci.
Salvo quanto per legge o in forza del presente Statuto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere affidata agli amministratori disgiuntamente oppure congiuntamente, anche con riferimento a specifiche categorie di atti, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c..
L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Può inoltre delegare parte dei suoi poteri a uno o più amministratori, determinando i limiti della delega, fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. Può altresì conferire l'uso della firma sociale, per determinati atti o categorie di atti, a singoli amministratori non muniti di rappresentanza, soci, dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 c.c., comma V, c.c., e comunque tutte le attribuzioni per le quali sussista un espresso divieto di legge.
Le cariche di Presidente e Amministratore Delegato sono cumulabili.

ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, a seconda del sistema di amministrazione adottato, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in sua vece al Vicepresidente);
- agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri delegati;
- congiuntamente ai due o più amministratori nominati a firma congiunta;
- disgiuntamente ai due o più amministratori nominati a firma disgiunta.

La rappresentanza della società può spettare anche ai direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché ai procuratori per singoli affari o categorie di affari.

ARTICOLO 27 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 28 – ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

L'Assemblea può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un Organo di Controllo o un Revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria.

L'Organo di Controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi, comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili. Il Presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

ARTICOLO 29 – CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 30 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 31 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di imputarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
Gli utili netti vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

ARTICOLO 32 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.
L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il **51%** (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
La società può emettere titoli di debito per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non

siano investitori professionali o soci della società.
La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, deve essere in ogni caso verbalizzata dal Notaio ed essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto.

ARTICOLO 33 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.
Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o dello Statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto, stabilisce:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.
Gli effetti dello scioglimento si producono dalla data dell'iscrizione al Registro delle Imprese. Nel periodo intermedio tra il verificarsi dello scioglimento (accertato o deliberato) e la consegna dei libri sociali ai liquidatori, gli Amministratori hanno il potere-dovere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (assumendo ogni responsabilità per omissioni o ritardi).
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo con la preventiva eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli

effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle Assemblee e sugli Organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del Codice Civile.

ARTICOLO 34 - S.R.L. UNIPERSONALE

Le disposizioni dello Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se e in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

ARTICOLO 35 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.
F.to Martina Semenzato
F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.